



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LA SPEZIA
ORDINANZA N°187/94**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia:

- VISTA** la circolare n°0023 in data 5 agosto 1992 dell'allora Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto: "Movimenti franosi, smottamenti ed altre situazioni di pericolo sul demanio marittimo";
- VISTA** la circolare n°287 – serie II – titolo: Demanio Marittimo, in data 26 novembre 1992 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, avente per oggetto: "Competenze e responsabilità dell'Amministrazione Marittima in materia di custodia dei beni demaniali marittimi";
- VISTO** il parere del Consiglio di Stato n°1148/92 del 7 ottobre 1992 dove, tra l'altro, vengono "...ribadite le competenze in materia di incolumità pubblica che spettano ai Sindaci ed al Prefetti...";
- ATTESO** che l'Ufficio del Genio Civile 00.MM. di Genova non ha ancora predisposto una mappa aggiornata delle zone a rischio, con la prescrizione di particolari cautele, ed elaborato piani tecnici di intervento per eliminare le situazioni di pericolo;
- CONSIDERATO** che la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia è costituita, per la gran parte, da falesia di roccia calcarea variamente stratificata con campi di roccia conglomeratica soggetta ad erosione dovuta ad agenti meteomarinari;
- CONSIDERATO** che le falesie presentano un grado di stratificazione e fratturazione talmente elevato da poter determinare potenziali ed improvvisi distacchi di massi di varia dimensione e che la medesima situazione di latente pericolosità è stata riscontrata anche per le pareti rocciose all'interno delle grotte marine;
- VISTA** l'ordinanza n°98/94 in data 24 Maggio 1994 della Capitaneria di Porto della Spezia, relativa alla disciplina dell'attività balneare;
- VISTI** gli articoli 28, 30, 81, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo del Relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART.1

Lungo la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare, è vietata la sosta ed il transito di persone e unità navali entro la fascia di trenta metri dal piede del costone. è altresì vietato l'ingresso alle grotte marine.

ART.2

Restano in vigore le ordinanze di divieto fin qui emanate per particolari tratti di spiagge o di aeree demaniali Marittime.

ART.3

Nelle zone demaniali marittime date in concessione e limitrofe a costoni rocciose è fatto obbligo ai concessionari di apporre lungo la fascia di dette pareti i segnali di pericolo con la conseguente dicitura "ATTENZIONE TERRENO FRANOSO".

ART.4

I Comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre cartelli indicatori del pericolo e del divieto di cui agli articoli 1 e 2, in modo ben visibile anche per chi dovesse accedervi via mare, sulle zone interessate da movimenti franosi.

ART.5

I proprietari di terreni limitrofi alle zone a rischio devono prendere ogni utile provvedimento cautelativo volto a rimuovere tali situazioni in danno delle aree demaniali.

ART.6

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. È fatto obbligo a chiunque di osservarla. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivati dall'illecito comportamento sono perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART.7

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La Spezia, 13/08/1994.

f.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo LAZZARI